CAMERA DEI DEPUTATI N. 6661-A

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

presentata alla Presidenza il 28 marzo 2000

(Relatore: **SAONARA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(LETTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

—

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000

Presentato il 29 dicembre 1999

(Approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 dicembre 1999)

ONOREVOLI COLLEGHI !

1. *Ambito di intervento normativo.*

Con il disegno di legge in esame il Governo adempie per l'ottava volta all'obbligo previsto dalla legge 9 marzo 1986, n. 89, di presentare alle Camere il disegno di legge comunitaria annuale. Il testo del disegno di legge presentato dal Governo riproduce il contenuto classico dei disegni di legge comunitaria, recante, al capo I, disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari e, al capo II, disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega legislativa su singole questioni. Assai significativa per una compiuta lettura del complessivo programma di attuazione delle direttive comunitarie risulta, inoltre, la relazione di accompagnamento del disegno di legge, nella quale si forniscono indicazioni, secondo quanto prescrive l'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione in corso. Nella relazione di accompagnamento si fornisce, inoltre, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, e si dà, infine, conto delle ragioni dell'omesso inserimento di talune direttive il cui termine di recepimento è già scaduto ovvero scade nel corso del 2000. Alle indicazioni contenute nella relazione di accompagnamento si sono, peraltro, successivamente aggiunti i dati forniti dal Ministro per le politiche comunitarie Patrizia Toia, la quale, nella seduta della Commissione del 2 marzo 2000, ha esposto le ragioni alla base della scelta del Governo di non inserire nel disegno di legge alcune direttive il cui termine di recepimento scade entro il 31 dicembre 2000, preannunciando altresì l'intenzione del Governo di presentare appositi emendamenti volti ad inserire nel disegno di legge comunitaria 2000 ulteriori direttive non incluse in esso in quanto pubblicate successivamente alla sua presentazione alla Camera, avvenuta in data 29 dicembre 1999.

La XIV Commissione ha dedicato all'esame del disegno di legge comunitaria 2000 nove sedute, la prima delle quali del 23 febbraio 2000, pervenendo alla conclusione dell'*iter* nella seduta del 28 marzo 2000. Ampio e significativo è stato il dibattito in Commissione, nel quale ho già avuto modo di affrontare, in sede di replica, alcune questioni che intendo riproporre oggi all'attenzione dell'Assemblea, anche alla luce degli sviluppi politici e procedurali successivamente emersi. A tale proposito, ritengo anzitutto che la snellezza del contenuto originario del disegno di legge non possa che essere apprezzata. Resta, ciononostante, il dubbio se, anche alla luce dell'esperienza e dei numerosi emendamenti presentati in Commissione in questa occasione, il meccanismo delle leggi comunitarie rappresenti davvero lo strumento più idoneo per affrontare questioni di natura particolare, potendosi in alternativa immaginare strumenti normativi paralleli esplicitamente finalizzati all'adeguamento dell'ordinamento interno alle determinazioni di organi comunitari e a eventuali procedure di infrazione nel frattempo avviate in sede europea. Si tratta di un problema acuitosi con l'interpreta-

zione restrittiva data dal Presidente della Camera al concetto di estraneità degli emendamenti al contenuto proprio della legge comunitaria, che, ove dovesse consolidarsi in futuro, potrebbe rendere necessaria una riflessione in ordine alla possibilità che gli adeguamenti delle normative vigenti al fine di un più corretto recepimento di direttive già attuate possano costituire oggetto di ordinari progetti di legge, che dovrebbero in tal modo costituire una sorta di provvedimenti collegati alla legge comunitaria annuale.

Problema ulteriore è quello del ricorso allo strumento della delega legislativa, che rappresenta questione assai delicata poiché attiene evidentemente al funzionamento stesso delle istituzioni e alla tendenza in atto in direzione di un progressivo spostamento a favore di procedure decisionali di maggiore efficacia e rapidità. L'ulteriore profilo della questione delle deleghe riguarda, poi, i tempi e le metodologie di lavoro delle Commissioni parlamentari, delle quali non a torto i gruppi di opposizione reclamano un maggiore ruolo nella complessiva attività di recepimento delle direttive. A tale ultimo riguardo, non posso tuttavia non rilevare come assai raramente le Commissioni parlamentari riescano ad individuare nei propri calendari spazi temporali sufficienti per una adeguata opera di approfondimento, che dovrebbe, invece, assumere caratteri di regolarità anche in relazione all'ordinaria programmazione dei lavori delle Commissioni parlamentari, in modo da consentire a queste ultime una piena e produttiva partecipazione, in raccordo con le amministrazioni dei Ministeri di settore, alle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario. Su tale questione ritengo, peraltro, utile richiamare la precisazione del presidente Ruberti, il quale, nella seduta dell'8 marzo, ha osservato che si tratta di verificare in concreto quali schemi di decreto legislativo attuativi di direttive debbano essere sottoposti alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione dei relativi pareri, sottolineando altresì, in relazione all'eventualità di un'attuazione *extra ordinem* di direttive al di fuori della legge comunitaria, che vi sono senz'altro argomenti la cui disciplina può essere dettata in distinti provvedimenti legislativi, al cui esame, pertanto, procederebbero direttamente le Camere. A ben vedere, dunque, i temi dell'attuazione di direttive al di fuori della legge comunitaria e del coinvolgimento delle Commissioni parlamentari nei procedimenti di legislazione delegata sono tra loro intimamente legati.

2. *Il testo della Commissione.*

Ritengo utile elencare di seguito le modifiche introdotte dalla Commissione nel corso dell'esame degli emendamenti. Il comma 3 dell'articolo 1 è stato modificato con l'aggiunta delle previsioni secondo cui gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera e al Senato per l'acquisizione dei relativi pareri soltanto dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge. L'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è stato modificato nel senso di specificare che l'attuazione di direttive vertenti su materie oggetto di delegificazione ovvero su procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ha luogo attraverso l'adozione da parte del Governo di regolamenti autorizzati, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge, e cioè al fine di evitare eventuali rilegificazioni di discipline delegificate. È stata, inoltre, aggiunta una lettera *h)* al comma 1 dell'articolo 2, volta a chiarire che i decreti legislativi dovranno individuare le procedure per salvaguardare l'univocità dei processi decisionali, la trasparenza nell'azione amministrativa e la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità laddove le direttive da attuare possano dar vita a sovrapposizioni di competenze fra diverse amministrazioni statali. L'articolo 6, introdotto *ex novo* dalla Commissione, reca, poi, modifiche alla legge n. 86 del 1989, concernenti l'importante questione del coinvolgimento parlamentare nella fase ascendente – attraverso la previsione dell'obbligatorietà della richiesta di parere alle Camere da parte del Governo su tutti i progetti di atti comunitari –

nonché la specificazione secondo cui le regioni e le province autonome possono dare immediata attuazione alle direttive anche con provvedimenti non legislativi.

Quanto al capo II, è stato interamente riformulato l'articolo 7, concernente l'ulteriore attuazione della direttiva 85/384/CEE, recante norme in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni e di altri titoli nel settore dell'architettura, mentre è stato introdotto l'articolo 13, concernente l'attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive, al fine di porre termine ad un contenzioso apertosi con le istituzioni comunitarie circa la completa attuazione della direttiva per la parte riguardante il regime delle interruzioni pubblicitarie di film ed eventi sportivi. Sono state, inoltre, introdotte nel testo del disegno di legge specifiche disposizioni concernenti criteri speciali di delega per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e 1999/29/CE, in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. La Commissione ha anche approvato un articolo aggiuntivo volto a rinnovare la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 96/48/CE, in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, già inserita nella legge comunitaria 1998 ma non ancora recepita. Sono, infine, state introdotte disposizioni riguardanti modifiche a normative legislative già vigenti, resesi necessarie a seguito dell'apertura in sede europea di specifiche procedure di infrazione o, comunque, riferite ad argomenti già ricompresi nel testo del disegno di legge. Si tratta, in particolare, degli articoli 14, 15 e 16, concernenti, rispettivamente, le discipline in materia di tasse e diritti marittimi, di qualità delle acque di balneazione e di sicurezza dei lavoratori addetti ai videoterminali.

Quanto, infine, agli allegati al disegno di legge, essi sono stati oggetto di modifiche volte principalmente a trasferire direttive dall'allegato A all'allegato B al fine di favorire un più ampio coinvolgimento delle Camere nell'esame dei provvedimenti di recepimento delle direttive.

3. *Istruttoria legislativa svolta.*

Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle singole Commissioni di settore, ritengo utile segnalare, tra le altre, l'osservazione contenuta nella relazione della I Commissione, riguardante l'articolo 5 del disegno di legge, secondo la quale il riordino normativo ivi previsto attraverso l'emanazione di testi unici dovrebbe essere tale da evitare che l'adozione di testi unici a carattere misto legislativo e regolamentare (eventualità, questa, che, peraltro, andrebbe oltre la lettera della stessa disposizione in questione, che si riferisce al solo coordinamento con le norme legislative vigenti nei settori interessati) possa comportare problemi di corretto utilizzo delle fonti normative e di indebita trasformazione delle norme di rango regolamentare in norme aventi valore legislativo per il solo fatto dell'adozione dei testi unici nella forma del decreto legislativo. Si tratta di previsione che merita, a mio avviso, attenta riflessione anche al fine di evitare sovrapposizioni rispetto al più ampio programma di riordino normativo avviato dal Governo con la legge 8 marzo 1999, n. 50.

Del pari significative sono le osservazioni contenute nella relazione della V Commissione, concernenti, rispettivamente, l'opportunità di un esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari di tutti gli schemi di decreto legislativo di attuazione di direttive, al fine di consentire un'analisi degli eventuali profili di carattere finanziario e l'opportunità di introdurre nel disegno di legge una previsione atta a risolvere le situazioni di mancato adeguamento all'ordinamento comunitario e di conseguente avvio di procedure di infrazione.

Degna di rilievo è anche la richiesta della XIII Commissione di attivare forme di concertazione che consentano una adozione di direttive equilibrate e rispettose delle tradizioni nazionali. Va segnalata, inoltre, l'osservazione della XIII Commissione riguardante la necessità di confermare il divieto di produzione, immissione in commercio ed utilizzo di organismi geneticamente modificati.

Sul testo del disegno di legge sono stati, inoltre, acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione. Del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è stata recepita la prima condizione, riguardante l'acquisizione dei pareri della Commissione medesima sugli schemi di decreto legislativo attuativi di direttive vertenti nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Anche alcune osservazioni contenute nel parere del Comitato per la legislazione si sono tradotte in conseguenti modifiche del testo del disegno di legge. Non è stata, invece, recepita l'osservazione riferita all'articolo 5 – già oggetto, come sopra segnalato, di un rilievo della I Commissione – in ordine al quale si è ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento circa l'effettiva utilità di una sua integrale soppressione – richiesta, invece, dal Comitato per la legislazione –, considerato che l'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, nell'elencare specifiche fattispecie e materie oggetto del programma di riordino normativo del Governo, potrebbe non risultare del tutto esaustivo sotto il profilo delle esigenze di riordino normativo delle disposizioni attuative di direttive vertenti su materie in esso non specificamente contemplate.

Nel complesso, l'istruttoria legislativa svolta è stata tuttavia contrassegnata dal dato rappresentato da una forte riduzione del numero degli emendamenti effettivamente sottoposti a votazione a causa delle valutazioni in materia di ammissibilità operate dal Presidente della Camera e ulteriormente sviluppate dal presidente della Commissione in aderenza alla nuova interpretazione del concetto di estraneità di materia, come desumibile dal combinato disposto degli articoli 89 e 126-*ter*, comma 4, del regolamento, nonché in conseguenza dei numerosi pareri contrari espressi dalle Commissioni di settore sugli emendamenti presentati presso la XIV Commissione e ad esse trasmessi. L'ampio dibattito apertosi in Commissione nelle sedute conclusive in ordine alle rilevanti questioni procedurali emerse a seguito della dichiarazione di inammissibilità da parte del Presidente della Camera degli articoli aggiuntivi aventi ad oggetto l'attuazione della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha rappresentato la spia dell'esigenza, avvertita da tutti i gruppi, di una compiuta ed effettiva riflessione sull'intera procedura di esame del disegno di legge comunitaria anche in sede di Giunta per il regolamento ed in vista dei futuri appuntamenti: esigenza, questa, condivisa anche dal Presidente della Camera.

Nel raccomandare, pertanto, all'Assemblea una sollecita approvazione del disegno di legge comunitaria 2000, al fine di consentire al nostro Paese di tenersi al passo con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea, non posso, in conclusione, non augurarmi un chiarimento di natura procedurale per il futuro, che consenta di salvaguardare le competenze della XIV Commissione politiche dell'Unione europea – quale istanza di raccordo unitario e trasversale delle diverse competenze di settore – e, con esse, il significato di uno strumento ordinamentale, come la legge comunitaria annuale, del quale occorrerà comunque preservare, a mio avviso, il carattere di provvedimento organico di recepimento non solo formale, ma anche sostanziale delle direttive comunitarie.

Giovanni SAONARA, *Relatore*.

PAGINA BIANCA

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione Affari costituzionali,

espresso apprezzamento per la possibilità di esaminare contestualmente i principali documenti relativi ai rapporti dell'Italia con l'Unione europea (disegno di legge comunitaria 2000; relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea; programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2000 e obiettivi strategici 2000-2005) in quella che comincia a configurarsi come una vera e propria sessione comunitaria, dal cui sviluppo occorre partire per consentire alle Camere un maggiore coinvolgimento nel processo decisionale comunitario, sia per quanto riguarda la fase ascendente, sia per quanto riguarda la fase discendente;

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria 2000;

preso atto che l'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri è intervenuta antecedentemente alla pubblicazione e all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), che all'articolo 7, integrando la legge 9 marzo 1989, n. 86, ha stabilito l'obbligo per il Governo di corredare la relazione illustrativa del provvedimento con una informativa in ordine alla legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie;

considerato che sarebbe opportuno prevedere l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari anche sugli schemi di decreti legislativi per i quali il disegno di legge indica criteri specifici di delega e sugli schemi di regolamenti di cui all'articolo 3;

considerata altresì l'opportunità di ribadire il principio in base al quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti da emanare in attuazione di direttive comunitarie per il prescritto parere soltanto dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), si segnala l'opportunità che l'adempimento degli obblighi comunitari sia armonizzato con la previsione di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

2) all'articolo 2, comma 1, appare opportuno inserire, in fine, la seguente lettera *h*): « *h)* quando si verifichino sovrapposizioni di

competenze fra amministrazioni diverse o siano comunque coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuino, attraverso le opportune forme di coordinamento, le procedure per salvaguardare l'univocità dei processi decisionali, quindi la trasparenza nell'azione amministrativa e la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità. »;

3) l'articolo 4, che prevede una delega relativa a sanzioni penali o amministrative per la violazione di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000, potrebbe tradursi in una sorta di delega in bianco per regolamenti che potrebbero non essere ancora approvati al momento dell'entrata in vigore della legge; appare pertanto opportuno sostituire le parole: « alla data del 30 giugno 2000 » con le seguenti: « alla data di entrata in vigore della presente legge »;

4) l'articolo 5 prevede un riordino normativo che si inserisce nel più ampio programma avviato dal Governo con la legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla quale (articolo 7, comma 2) riprende la previsione che i testi unici comprendano « in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari ». Si tratta di una previsione che, come già osservato dalla Commissione nel parere sulla relazione del Governo sul programma di riordino delle norme legislative e regolamentari, pone un problema di natura costituzionale inerente a profili di corretto utilizzo delle fonti di produzione normativa, considerato che la traduzione in un solo testo unico adottato nella forma del decreto legislativo di norme legislative e regolamentari darebbe luogo – anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 166 del 1990 – alla trasformazione delle norme di rango regolamentare in norme aventi valore legislativo. Per evitare tale esito, peraltro incongruo rispetto agli obiettivi di semplificazione perseguiti dall'articolo 5, appare opportuno che si proceda alla predisposizione contestuale in ciascun settore di due distinti provvedimenti, uno di rango legislativo e l'altro di livello regolamentare, da rifondere in un unico testo unico misto a carattere meramente ricognitivo;

5) all'articolo 8, appare opportuna una formulazione più chiara del testo, che specifichi se l'obbligo di separazione societaria sussista solo qualora le tre condizioni indicate dai numeri 1), 2) e 3) della lettera *a*) ricorrano contestualmente, come sembrerebbe desumersi anche dalla direttiva 1999/64/CE della Commissione, ovvero anche nei casi in cui dette condizioni ricorrano separatamente.

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000 »;

auspicato il ricorso alla sanzione penale quale strumento di natura eccezionale e residuale (rispetto ad altri strumenti di prevenzione e repressione delle condotte illecite) da applicare solamente qualora gli altri tipi di sanzione non siano sufficienti ad esplicare la propria funzione e comunque da inserire all'interno del codice penale;

sottolineata la necessità, ai sensi degli articoli 25 e 76 della Costituzione, che i princìpi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 2, lettera *c)*, siano sufficientemente determinati, al fine di delimitare l'ambito di discrezionalità attribuito al legislatore delegato in ordine all'individuazione delle fattispecie sanzionatorie penali ed amministrative;

rilevato che all'articolo 2, lettera *c)*, nella parte in cui sono dettati i criteri per l'individuazione dei beni da tutelare penalmente, viene fatto genericamente riferimento agli interessi generali dell'ordinamento e non anche a criteri specifici ai quali il legislatore delegato debba fare riferimento;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con i seguenti rilievi:

all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, si valuti l'opportunità di inserire parametri oggettivi, che delimitino l'ambito discrezionale del legislatore delegato in ordine alla individuazione dei beni da tutelare penalmente.

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione Affari esteri e comunitari,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2000;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000 »;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000;

per quanto riguarda i profili di merito,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

ascoltate le dichiarazioni del rappresentante del Governo, il quale ha chiarito che non si è ritenuto di predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in quanto il medesimo definisce la disciplina-quadro del settore, non determinando effetti diretti sulla finanza pubblica;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: « relativa copertura, » siano inserite le seguenti: « nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di assumere eventuali iniziative affinché, a partire dal disegno di legge comunitaria 2000, si preveda in termini generali l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari su tutti gli schemi di

decreto legislativo approvati in attuazione di direttive comunitarie, al fine di consentire un'analisi degli eventuali profili di carattere finanziario di tali provvedimenti;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel disegno di legge una previsione specifica volta a risolvere le situazioni nelle quali il mancato adeguamento della normativa nazionale all'ordinamento comunitario ha determinato l'avvio di procedure di infrazione nei confronti del nostro paese da parte degli organismi comunitari.

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge n. 6661, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000 »;

rilevato che il disegno di legge reca all'allegato B la direttiva 1999/59/CE, relativa al regime IVA applicabile ai servizi di telecomunicazione, e la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

tenuto conto che la direttiva 1999/59/CE ha già trovato attuazione nell'ordinamento italiano a partire dal 1° aprile 1997, in virtù dell'inserimento dei servizi di telecomunicazione nel testo dell'articolo 7, comma 4, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, operato dal decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere dall'allegato B la direttiva 1999/62/CE, tenuto conto del fatto che la medesima risulta già recepita relativamente ai profili fiscali, in virtù delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 43 del 1997 ed al decreto del Ministero delle finanze n. 121 del 1999.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE

All'Allegato B sopprimere le parole da « 1999/59/CE » *sino a* « servizi di telecomunicazione ».

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione Cultura, scienza e istruzione,

esaminato il disegno di legge comunitaria 2000;

rilevato, in particolare, che l'articolo 6 prevede una delega legislativa finalizzata al pieno recepimento della direttiva 85/384/CEE, in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura;

sottolineata l'importanza che il Governo, nell'esercizio della delega, tenga conto dei rilievi sollevati dalla Commissione europea nel ricorso presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e avente ad oggetto il pieno recepimento della richiamata direttiva;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

esaminato il disegno di legge n. 6661, concernente « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000 »;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con il seguente emendamento e con il seguente articolo aggiuntivo da essa approvati:

Nell'allegato C, richiamato dall'articolo 3, inserire la seguente direttiva:

1999/94/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO_2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Attuazione della direttiva 99/31/CE in materia di discariche di rifiuti: criteri di delega).

L'attuazione della direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, mediante la definizione di specifiche prescrizioni operative e tecniche, riferite ai rifiuti e agli impianti di discarica, misure, procedure e direttive volte a prevenire o ridurre, garantendo un'adeguata qualità dei progetti e dell'attività di gestione, le ripercussioni negative sull'ambiente, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, del suolo, dell'atmosfera e dell'ambiente a livello globale, ivi compresa la prevenzione del cosiddetto « effetto serra » nonché dei rischi per la salute umana risultanti dall'intero ciclo di vita della discarica, comprensivo del periodo di gestione successivo alla sua chiusura;

b) definire le condizioni per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, limitando comunque la possibilità di smaltimento in discarica esclusivamente ai rifiuti che residuano da operazioni dirette al recupero di materia ed energia e ad abbattere la carica inquinante dei rifiuti stessi, nonché ai rifiuti non suscettibili di essere trattati nelle condizioni tecniche ed economiche attuali. I predetti criteri dovranno riguardare le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e fissare, in particolare, la concentrazione massima ammissibile di sostanza organica soggetta a fermentazione, di carbonio organico totale, di inquinanti pericolosi;

c) definizione delle scadenze temporali entro le quali raggiungere determinate percentuali massime ammissibili in discarica di sostanza organica soggetta a fermentazione e di carbonio organico totale;

d) assicurare che i costi di smaltimento in discarica derivanti dall'impianto e dall'esercizio del medesimo, nonché i costi stimati di chiusura e di gestione successiva alla chiusura, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti e che siano costituiti a tal fine appositi fondi di garanzia.

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge n. 6661 recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000 »;

esaminati gli aspetti di più specifica competenza della Commissione ed in particolare la direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, e la direttiva 1999/64/CE, in materia di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA IX COMMISSIONE

ARTICOLO 7

Al comma 1, lettera h), *sopprimere le seguenti parole:* , limitatamente alle sue specifiche attribuzioni.

ARTICOLO 9

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

Il Governo è delegato ad attuare la direttiva 96/48/CE di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e princìpi direttivi di cui all'articolo 18 della stessa legge n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia di trasporto ferroviario anche in base ai princìpi e criteri desumibili dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonché dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge comunitaria 2000;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

trasmettendo il seguente emendamento da essa approvato, volto ad accentuare il ruolo del Parlamento nell'attuazione della direttiva

99/44/CE relativa alla vendita ed alle garanzie dei beni di consumo, particolarmente rilevante per la definizione delle politiche di tutela del consumatore:

All'articolo 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

1999/44/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

Conseguentemente, all'allegato A sopprimere la suddetta direttiva.

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione Lavoro pubblico e privato,

esaminato il disegno di legge comunitaria 2000;

apprezzata la tempestività con cui il disegno di legge è stato presentato alle Camere;

valutato che l'articolo 9 si propone di integrare l'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994 con l'aggiunta di altri due commi che impongono di sottoporre a visita oculistica i lavoratori addetti ai videoterminali, con periodicità almeno quinquennale; viene fatta salva inoltre la possibilità di una frequenza maggiore delle visite su indicazione del medico competente;

ricordato che il decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, era stato emanato in attuazione della direttiva 89/391/CEE, la « direttiva madre » per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori, e di altre 7 delle 13 direttive particolari, tra cui la direttiva 90/270/CEE recante « Prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali » recepita nel Capo VI del decreto legislativo citato;

preso atto che l'articolo 9 della direttiva prescrive una visita agli occhi e alla vista prima di iniziare l'attività, una visita periodica e ulteriori visite ogniqualvolta subentrino disturbi attribuibili all'attività al videoterminale;

tenuto conto che l'articolo 55 del decreto legislativo n. 626 del 1994 prescrive che sulla base di una visita medica e oculistica preliminare i lavoratori da adibire ai videoterminali possono essere definiti idonei, con o senza prescrizione, oppure non idonei. Il controllo oculistico successivo è almeno biennale per i lavoratori idonei con prescrizioni e quelli che abbiano compiuto il 45° anno di età o su richiesta del lavoratore, quando il medico competente confermi una avvenuta alterazione alla vista;

sottolineato che il pretore di Torino nel 1995 ha chiesto una pronuncia della Corte di Giustizia Europea sulla rispondenza della norma italiana alle prescrizioni comunitarie e che la Corte, il 12 dicembre 1996, ha stabilito che all'esame periodico degli occhi e all'esame oculistico devono essere sottoposti tutti i lavoratori rientranti nel campo di applicazione della direttiva;

evidenziato che, a seguito della citata sentenza, era stato approvato un emendamento al decreto-legge n. 670 del 1996 volto a conformare la legislazione italiana ai princìpi comunitari, e che il decreto-legge non è stato poi convertito nei termini. La stessa disposizione è stata inserita nel disegno di legge A.C. 4050, esaminato da ultimo dalla Commissione Lavoro in sede referente il 28 aprile 1998;

ricordato che nel frattempo il Senato aveva approvato la proposta di legge A.S. 770, che rende più elastica la definizione di lavoratore addetto ai videoterminali, eleva da 45 a 50 anni l'obbligo della visita biennale di controllo e introduce per tutti i lavoratori la visita obbligatoria quinquennale e che della medesima proposta di legge (ora A.C. 4203), assegnata alle Commissioni riunite XI e XII della Camera nel marzo del 1998, non è possibile concludere l'esame in sede referente, poiché il Governo non ha mai trasmesso la relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio;

ritenuto che le disposizioni dell'articolo 9 del disegno di legge comunitaria facciano supporre che ogni riserva relativa alla quantificazione degli oneri nella pubblica amministrazione conseguenti all'applicazione della norma sia stata superata;

ritenuto quindi opportuno riproporre il testo della citata proposta di legge n. 4203 elaborato dalle Commissioni riunite XI e XII della Camera il 10 marzo 1998;

rilevato che nell'allegato A del disegno di legge compare la direttiva 99/63/CE, che riguarda l'organizzazione del lavoro della gente di mare, le cui modalità sono state oggetto di un accordo fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (ECSA e FST);

sottolineato come la materia sia in parte già regolata dal decreto legislativo n. 271 del 1999, recante « Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali », nel predisporre il quale il Governo ha già tenuto conto della convenzione OIL n. 180 e della direttiva 99/63/CE: in particolare l'articolo 11 del decreto legislativo n. 271 del 1999, relativo all'orario di lavoro a bordo dei mercantili e delle navi da pesca, recepisce le clausole 2 e 5 dell'accordo, mentre la regolamentazione dei periodi di ferie deve essere ancora recepita;

valutata la necessità di un coordinamento del decreto legislativo emanando con quello n. 271 del 1999 e inoltre, per omogeneità di procedura con quanto sin qui attuato, l'opportunità di sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche il nuovo provvedimento;

rilevato che nell'allegato B del disegno di legge è inserita la direttiva 93/104/CE, riguardante l'organizzazione dell'orario di lavoro;

considerato che su tale ultima materia: *a)* CGIL, CISL e UIL, nel novembre 1997, hanno sottoscritto un accordo con Confindustria sul recepimento della direttiva 93/104/CE; *b)* la legge comunitaria 1998 ha disciplinato il lavoro notturno, in particolare per le donne, per adeguare l'ordinamento italiano a quello comunitario e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, modificando l'articolo 5 della legge n. 903 del 1997 e delegando il Governo a disciplinare il lavoro notturno (delega poi esercitata col decreto legislativo n. 528 del 1999); *c)* il disegno di legge A.C. 4753, all'esame della XI Commissione della Camera in sede referente, dedica il suo Capo II all'attuazione della direttiva in questione;

ritenuto che l'organizzazione dell'orario di lavoro non debba essere affrontata attraverso una progressiva frammentazione di provvedimenti ma in un quadro organico e coordinato;

rilevato che nel medesimo allegato B è inserita altresì la direttiva 1999/70/CE, riguardante il recepimento dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;

ricordato che il lavoro a tempo determinato è oggi regolato dalla legge n. 230 del 1962 e successive modifiche, in base alla quale il contratto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato salvo ipotesi tassative (stabilite dalla legge n. 230 e da leggi speciali) nelle quali è consentito apporre un termine al rapporto di lavoro;

tenuto conto che, in ottemperanza al principio generale – contenuto nel punto 10 della direttiva medesima – secondo il quale l'attuazione degli indirizzi comunitari non può giustificare alcuna riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori, in fase di attuazione della delega si dovrà tenere conto della copiosa legislazione nazionale attualmente esistente;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

a condizione che siano approvati gli emendamenti allegati

e con le seguenti osservazioni:

a) appare necessario un coordinamento fra le disposizioni del decreto legislativo n. 271 del 1999 e quelle che saranno emanate in attuazione della direttiva 99/63/CE, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare;

b) l'organizzazione dell'orario di lavoro non deve essere affrontata attraverso una progressiva frammentazione di provvedimenti ma in un quadro organico e coordinato;

c) l'attuazione della direttiva 1999/70/CE non dovrà determinare alcuna riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori; pertanto in fase di attuazione della delega il Governo dovrà tenere conto della copiosa legislazione nazionale attualmente esistente in materia di lavoro a tempo determinato.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XI COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

La direttiva 99/63/CE riguardante l'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare è espunta dall'allegato A e inserita nell'allegato B.

ARTICOLO 9.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 9.

1. Nell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54 ».

Art. 9-*bis*.

1. Il comma 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dai seguenti:

« 3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.

3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età; quinquennale negli altri casi ».

Art. 9-*ter*.

1. Il comma 4 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, è sostituito dal seguente:

« *4*. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qual volta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogni qual volta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità ».

Art. 9-*quater*.

1. L'articolo 58 del decreto legislativo 19 settembre, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 58 – (*Adeguamento alle norme*). – I posti di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni minime dell'allegato VII ».

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione Affari sociali,

esaminato il disegno di legge comunitaria 2000;

rilevato che nella relazione illustrativa al disegno di legge comunitaria figura, tra le direttive da attuare in via amministrativa, la direttiva 1999/39/CE;

sottolineato che è in corso il procedimento per l'attuazione di tale direttiva, nell'ambito del quale il 24 febbraio 2000 la XII Commissione ha espresso il parere di competenza sullo schema di regolamento trasmesso ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XII COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

Al comma 1, all'allegato A richiamato sopprimere la seguente direttiva:

1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

conseguentemente, inserire la medesima direttiva all'allegato B.

Al comma 1, all'allegato A richiamato sopprimere la seguente direttiva:

1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;

conseguentemente, inserire la medesima direttiva all'allegato B; e dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Protezione delle galline ovaiole: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli, prevedere l'altezza libera minima fra i vari livelli di 50 centimetri di spazio per permettere alle galline lo svolgimento di un maggior numero di comportamenti naturali;

b) specificare che dal 1° gennaio 2003 nelle gabbie non modificate ogni gallina ovaiola possa disporre di almeno 800 centimetri quadrati di superficie misurata con le stesse caratteristiche già previste, come proposto dalla Commissione europea nella sua proposta originaria di direttiva;

c) prevedere che l'allevamento nelle gabbie modificate di cui al capo III della direttiva sia vietato a decorrere dal 1° gennaio 2012, e che a decorrenza 1° gennaio 2003 sia vietata la costruzione o la messa in funzione per la prima volta di questo tipo di gabbie, data già prevista per gli altri tipi di gabbie;

d) prevedere che a decorrere dal 1° gennaio 2002 nelle gabbie modificate ogni gallina ovaiola disponga di almeno 950 centimetri quadrati di superficie di cui 800 di superficie utilizzabile, quest'ultimo spazio già previsto per le gabbie non modificate;

e) prevedere che le uova immesse sul mercato riportino sull'etichetta una delle seguenti diciture, a modifica degli articoli 1, 3 e allegato del decreto ministeriale 16 aprile 1986:

1) « uova di galline allevate all'aperto », per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui al Capo I della direttiva, con possibilità di accesso a spazi all'aperto;

2) « uova di galline allevate a terra », per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui al Capo I, senza possibilità di accesso a spazi all'aperto;

3) « uova di galline allevate in gabbia », per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui ai Capi II e III della direttiva.

Al comma 1 all'allegato B richiamato inserire la seguente direttiva:

1999/29/CE direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

conseguentemente dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare sia vietata l'utilizzazione di integratori preparati con farina di carne animale; l'uso di alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici; l'uso di sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, urea e vitamine se non per finalità terapeutica, elementi minerali, sostanze ad azione auxinica, aminoacidi di origine sintetica; l'uso di organismi geneticamente modificati (Ogm), come definiti dall'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, quali prodotti alimentari, ingredienti alimentari (compresi gli additivi e gli aromatizzanti), coadiuvanti tecnologici (compresi i solventi di estrazione), alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, taluni prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale di moltiplicazione vegetale e animale.

Al comma 1 all'allegato B inserire le seguenti direttive:

1999/61/CE (modifica allegati 79/373 etichette materie prime mangimi, 96/25 alimenti composti per animali);

1999/79/CE (metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali).

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000;

rilevato che:

esso prevede che alle direttive comunitarie in scadenza sia data attuazione soprattutto da parte del Governo, per mezzo di deleghe legislative, di regolamento autorizzato o di ordinaria potestà regolamentare;

per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione, il disegno di legge prevede il recepimento della direttiva 1999/74/CE (allegato A) e della direttiva 1999/54/CE (allegato C);

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) nella fase di recepimento della normativa comunitaria, appare opportuno che siano attivate forme di concertazione che consentano un'adozione delle direttive equilibrata e per quanto possibile rispettosa delle tradizioni nazionali;

b) nell'attuazione di direttive concernenti la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di sementi, mangimi ed affini, è necessario confermare il divieto di produzione, immissione in commercio ed utilizzo di organismi geneticamente modificati, in conformità alla posizione assunta dall'Italia a livello comunitario, come risultante dalla relazione sulla partecipazione all'Unione europea;

c) si valuti la possibilità di dare soluzione nell'ambito del disegno di legge comunitaria 2000 al problema delle deroghe al regime generale di protezione degli uccelli, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita ed attuata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157: si valuti in particolare la possibilità di riconoscere alle regioni facoltà di deroga per i casi nei quali si registrino gravi danni alle colture.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PAGINA BIANCA

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 6661;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, occorre chiarire se l'inciso che fa salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa intenda escludere dal campo di intervento dei decreti legislativi i settori già disciplinati da fonti secondarie o comunque a queste affidate da leggi di delegificazione, al fine di evitare possibili « rilegificazioni » di tali settori; se così fosse, occorrerebbe formulare tale prescrizione in modo più chiaro, alla stregua di un autonomo criterio direttivo, precisando che, qualora l'attuazione delle direttive oggetto di delega comporti l'intervento su procedure per le quali sono state disposte delegificazioni ai sensi delle leggi n. 59 del 1997 e n. 50 del 1999, il Governo debba procedere attraverso l'emanazione di regolamenti;

all'articolo 5, che richiama espressamente i commi 3 e 6 dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere una tale previsione speciale di riordino normativo considerato che il citato articolo 7 della legge n. 50 del 1999 prevede un ampio programma di riordino normativo;

all'articolo 6, che contiene una delega legislativa al Governo ad integrare e correggere il decreto legislativo n. 129 del 1992 al fine di pervenire al « pieno » recepimento della direttiva 85/384/CEE, nel solo rispetto dei criteri e princìpi direttivi generali indicati dall'articolo 2, appare opportuno valutare se la delega in questione non sia priva di autonomi princìpi e criteri direttivi;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 3, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'autonomia regolamentare delle Camere, sarebbe opportuno prevedere che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti per il parere alle Camere, senza individuare nelle Commissioni parlamentari i soggetti specificamente competenti. Andrebbe inoltre previsto, in linea con l'esigenza già segnalata nella lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 1998 e più volte ribadita dal Comitato per la legislazione nell'esercizio delle proprie funzioni, che gli schemi di decreto siano trasmessi alle Camere, per l'acquisizione del prescritto parere, solo dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge e che il termine per l'espressione del parere decorra dall'assegnazione dei medesimi;

all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, appare opportuna una più puntuale definizione dei criteri di delega in materia di sanzioni, anche al fine di conferire il massimo di chiarezza e di certezza per quanto riguarda il ricorso alla norma penale.

PAGINA BIANCA

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PAGINA BIANCA

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge recante « Legge comunitaria 2000 »;

considerato che, nelle more della revisione organica della vigente disciplina delle procedure di adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario, annunciata dal Governo in occasione della recente riunione della Conferenza Stato-regioni in sessione comunitaria, è necessario affinare alcuni aspetti della cosiddetta fase discendente per quanto concerne sia il ruolo delle regioni nel recepimento delle direttive comunitarie facoltizzanti, sia il ruolo della Commissione;

ritenuto inoltre che l'ulteriore perfezionamento – nei termini sopra prospettati – degli strumenti e delle procedure della fase discendente impone di riaffermare l'improcrastinabile esigenza di un più marcato e compiuto ruolo del Parlamento europeo nel quadro dell'auspicato processo di riforma delle istituzioni dell'Unione e di innovazione del modello sociale europeo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 1, comma 3, dopo le parole « delle Commissioni competenti per materia » siano aggiunte le seguenti: « nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, della Commissione parlamentare per le questioni regionali »;

dopo l'articolo 5 sia aggiunto il seguente:

« ART. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. All'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche per le parti in cui le direttive medesime prevedano la possibilità di introdurre disposizioni derogatorie o conferiscano facoltà altrimenti denominate ».

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
CAPO I	CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI	DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
ART. 1.	ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).	*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.	1. *Identico.*
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.	2. *Identico.*
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.	3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, **dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,** alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, **nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), della Commissione parlamentare per le questioni regionali;** decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere

delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princípi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

4. *Identico.*

ART. 2.

(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici princípi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princípi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare le disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o con-

ART. 2.

(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).

1. *Identico:*

a) identica;

b) per evitare le disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, **per i quali l'eventuale attuazione di direttive ha luogo ai sensi dell'articolo 3;**

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o con-

giunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresí il disposto dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate

giunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno **o l'ecosistema.** In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire **duecentomila** e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) identica;

e) identica;

con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

f) identica;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

g) identica;

***h)* quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le opportune forme di coordinamento, le procedure per salvaguardare l'univocità dei processi decisionali, la trasparenza nell'azione amministrativa e la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità.**

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

2. *Identico.*

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più rego-

Identico.

lamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princípi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b), e), f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresí, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princípi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2.

ART. 4.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princípi e ai criteri

ART. 4.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

Identico.

direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

ART. 5.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei e comprendono, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari; a tali testi unici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

ART. 5.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire **la semplificazione e** la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. *Identico.*

ART. 6.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:**

« ART. 1-*bis* *(Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari).* – *1.* I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla for-

	mulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.
	***2.* Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonché quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune.**
	***3.* Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.**
	***4.* Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei progetti e degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee »;**
	***b)* all'articolo 9, comma 2-*bis*, le parole: « Le leggi » sono sostituite dalle seguenti: « I provvedimenti ».**
	2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209.
CAPO II	CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
ART. 6.	ART. **7.**
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129).	*(**Delega al Governo per la revisione del** decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129).*
1. Al fine di pervenire al pieno recepimento della direttiva 85/384/CEE, recante	1. Al fine di pervenire **alla piena attuazione** della direttiva 85/384/CEE **del**

norme in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura, il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, è delegato ad emanare un decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, **attenendosi ai princìpi e ai criteri indicati nell'articolo 2.**

Consiglio, del 10 giugno 1985, recante norme in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura, **il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1,** un decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà, oltre che ai criteri e ai princìpi direttivi generali indicati nell'articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

***a)* attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 85/384/CEE tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di infrastrutture professionali;**

***b)* attuazione delle finalità della direttiva in modo da rendere agevole il riconoscimento dei titoli e l'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura, senza restrizioni o impedimenti rispetto a dette finalità;**

***c)* disciplina della procedura di riconoscimento automatica dei titoli rilasciati da altri Stati membri, sulla base del meccanismo di aggiornamento degli elenchi dei relativi titoli predisposto dalla Commissione delle Comunità europee. A tale scopo dovranno essere definiti opportuni meccanismi che consentano di effettuare detto riconoscimento con tempestività.**

ART. 7.

(Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche delle inter-

ART. 8.

(Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega).

1. *Identico:*

a) identica;

faccie delle reti offerte in Italia e delle procedure per la pubblicazione delle stesse;	
b) definire le procedure da adottare per la valutazione della conformità delle apparecchiature;	*b) identica;*
c) definire le modalità per la designazione degli organismi notificati;	*c) identica;*
d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato;	*d) identica;*
e) vigilare affinché l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed all'espletamento dei servizi di emergenza;	*e) identica;*
f) tutelare i dati relativi alla vita privata;	*f) identica;*
g) promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze;	*g) identica;*
h) specificare che le attività inerenti alla vigilanza, al controllo, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni, **limitatamente alle sue specifiche attribuzioni.**	*h)* specificare che le attività inerenti alla vigilanza, al controllo, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni.
	ART. 9.
	(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega).
	1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: prevedere che nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare siano vietati l'utilizzazione di integratori preparati con farina di carne animale; l'uso di alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici; l'uso

di sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, di urea e vitamine se non per finalità terapeutica, di elementi minerali, di sostanze ad azione auxinica, di aminoacidi di origine sintetica; l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), come definiti dall'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, quali prodotti alimentari, ingredienti alimentari, compresi gli additivi e gli aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici, compresi i solventi di estrazione, alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, taluni prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale di moltiplicazione vegetale e animale.

ART. 10.

(Discariche di rifiuti: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) **garantire un'adeguata qualità del progetto delle discariche nonché della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire o ridurre i rischi per la salute nonché l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;**

b) **individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il conferimento di rifiuti in discarica;**

c) **identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti recuperabili;**

d) **individuare i criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione;**

e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera *c)*, assicurando un congruo periodo transitorio, in conformità a quanto previsto in merito dalla direttiva;

f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;

g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

h) definire le modalità, anche temporali, per la chiusura della discarica nonché gli obblighi del gestore durante la fase operativa e post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attività di ispezione e controllo;

i) definire le modalità di prestazione e di gestione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 8, lettera *a)*, punto iv), della direttiva, assicurando altresì la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.

ART. 8.

(Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:

ART. **11.**

(Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega).

1. *Identico:*

a) identica;

1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;

2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;

3) gestiscano in una determinata area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;

b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

1) *identico;*

2) *identico;*

3) gestiscano **nella stessa** area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;

b) identica.

ART. 12.

(Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità).

1. Il Governo è delegato ad attuare la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e i princìpi direttivi di cui all'articolo 18 della citata legge n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia di trasporto ferroviario anche in base ai princìpi e ai criteri desumibili dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonché dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.

ART. 13.

(Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del comma 2 nonché del primo e del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, si applicano anche ai programmi i cui diritti di utilizzazione siano stati acquisiti prima del 28 febbraio 1998.

ART. 14.

(Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, in materia di disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).

1. Al fine di conformare la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi al principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra gli Stati membri dell'Unione europea, è abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire 270 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui lire 80 milioni relative alle minori entrate già spettanti alle autorità portuali, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 4, terzo comma, le parole: « analisi eseguite con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) » sono sostituite dalle seguenti: « analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) »;**

b) all'articolo 6, secondo comma, le parole: « analisi dei campioni prelevati con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) » sono sostituite dalle seguenti: « analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) »;

c) all'articolo 6, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora per i parametri "coliformi totali" e "coliformi fecali" vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95 per cento »;

d) all'articolo 6, decimo comma, le parole: « i controlli con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) » sono sostituite dalle seguenti: « i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) »;

e) all'articolo 6, undicesimo comma, le parole: « due campioni consecutivi prelevati con la frequenza prevista in tabella (allegato 1) » sono sostituite dalle seguenti: « due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) »;

f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7 – *1.* Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneità alla balneazione, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie

previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).

2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potrà essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) »;

g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8 – *1.* Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessiti di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione.

2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa »;

h) nell'allegato 1:

1) nella terza colonna, le parole: « Frequenza campioni » sono sostituite dalle seguenti: « Frequenza minima dei campioni »;

2) nella nota n. 1 le parole: « la frequenza di campionamento » sono sostituite dalle seguenti: « la frequenza minima di campionamento ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.

ART. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

1. All'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Negli altri casi la visita di controllo è effettuata con periodicità almeno quinquennale. È fatta salva la possibilità di una maggiore frequenza delle visite, su indicazione del medico competente ».

ART. **16.**

(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* all'articolo 51, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:**

« *c)* lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54 »;

***b)* all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:**

« *3.* I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.

3-*bis*. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

3-*ter*. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

***4.* Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità »;**

***c)* l'articolo 58 è sostituito dal seguente:**

« ART. 58 – *(Adeguamento alle norme).* – *1.* I posti di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII ».

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

1999/36/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

1999/60/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu.

1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

Soppressa (v. allegato B).

96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

Soppressa (v. allegato B).

Soppressa (v. allegato B).

Identica.

Soppressa (v. allegato B).

Soppressa (v. allegato B).

Soppressa (v. allegato B).

Identica.

Soppressa (v. allegato B).

(segue: testo del disegno di legge)

1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

1999/82/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, recante modifica dell'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali.

1999/83/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, recante modifica dell'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali.

(segue: testo della Commissione)

Soppressa (v. allegato B).

Soppressa (v. allegato B).

Identica.

Identica.

1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

1999/105/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni.

1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

Identica.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Identica.

1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Identica.

Identica.

(segue: testo del disegno di legge)

1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

(segue: testo della Commissione)

1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

Identica.

1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ALLEGATO C
(Articolo 3)

1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

1999/54/CE: direttiva della Commissione, del 26 maggio 1999, recante modifica della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cerali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO C
(Articolo 3)

Identica.

Soppressa.

1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO_2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6661A
Lire 2100